



SENT. 115/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi Presidente

Gerardo de Marco Giudice relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20221** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti della signora **Annarita ~~ABBONIZIO~~** (~~BBNNRT74T50E435X~~) difesa dall'Avv. Barbara Rapino (~~BBNNRT74T50E435X~~) (RPNBBR75T44E243A) del Foro di Chieti.

FATTO

Con atto depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 1 luglio 2020 la Procura regionale ha citato in giudizio la sig.ra ~~Annarita~~ ~~Abbonizio~~ nella sua qualità di tecnico perfusionista dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Chieti, all'epoca dei fatti, per sentirla "condannare al pagamento in favore della ASL 2 di Lanciano – Vasto – Chieti della somma di €. 663.775,20 (seicentossessantatremilasettecentosettantacinque/20), oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato".

L'istruttoria del Pubblico Ministero contabile ha tratto origine dalla

segnalazione della ASL (in data 24.04.2013) concernente l'avvio di un procedimento penale per omicidio colposo a carico dell'odierna convenuta poiché la medesima, durante un delicato intervento chirurgico, *“per colpa consistita in imperizia, imprudenza, negligenza e violazione delle norme dettate dall'arte medica (...) cagionava un'ischemia cerebrale per un tempo prolungato da cui derivava un danno anossico irreversibile ed il conseguente decesso”* di un paziente in Chieti il 10 agosto 2005”.

La vicenda penale si sviluppava, in primo grado, con la condanna dell'imputata (a due anni di reclusione) e con la condanna della ASL (quale responsabile civile) al risarcimento del danno in favore degli eredi del paziente deceduto; in secondo grado, veniva dichiarato prescritto il reato ma erano confermate le statuizioni civili.

La ASL concludeva quindi una transazione con gli eredi pagando, nel complesso, un ammontare finale di euro 663.775,20.

Per gli importi in parola la sig.ra ~~Assoniza~~ veniva costituita in mora dalla ASL con atti del 24.4.2013 e 5.11.2014 nonché – su richiesta della Procura contabile – il 27.8.2019.

La Procura ritiene, infatti, che la somma in parola costituisca un danno c.d. “indiretto” cagionato dalla convenuta all'azienda sanitaria e, come tale, meritevole di integrale risarcimento.

In proposito, nell'atto di citazione si riferisce che:

- l'intervento chirurgico in discussione venne eseguito con l'ausilio della circolazione extracorporea (con l'utilizzo di apposita macchina C.E.C.);
- nel corso dell'operazione, quando il chirurgo richiese alla perfusionista sig.ra ~~Assoniza~~ la somministrazione di una seconda dose di

preparato ad effetto cardioplegico, questa si accorse dell'interruzione della materia ematica nella linea arteriosa;

- ritenendo, sul momento, che l'evento fosse causato da un malfunzionamento dell'impianto C.E.C., venne deciso di effettuare "il clampaggio di entrambe le linee allo scopo di scongiurare l'ingresso dell'aria nella circolazione corporea e di provvedere a risolvere il problema, problema al quale fu posto rimedio mediante la sostituzione dell'intera macchina C.E.C. e con ripresa e completamento dell'intervento;

- senonché la pressione sanguigna azzerata e la conseguente protratta ipossia cerebrale causò dei danni cellulari irreversibili cosicché il paziente cadde in coma e successivamente fu raggiunto dalla morte;

- gli accertamenti disposti in sede penale hanno potuto escludere un malfunzionamento della macchina C.E.C., riconducendosi piuttosto l'incidente alla mancata costante osservazione visiva della macchina durante l'intervento;

- la mancanza è stata ritenuta grave, in quanto all'epoca la macchina era sfornita di sistemi autonomi di allarme; la ~~Abbonizio~~ avrebbe dovuto rilevare "tempestivamente l'abbassamento del livello ematico nell'apposito contenitore di plastica trasparente ed il conseguente ingresso di aria nel circuito e quindi (...) adottare la contromisura di aumentare il volume di liquido in modo da ripristinarne il livello massimo necessario";

- in buona sostanza, il comportamento omesso consisteva nella semplice sorveglianza visiva che un contenitore non si <svuotasse troppo>;

- il costante controllo del livello ematico nella macchina C.E.C. era fondamentale in un intervento chirurgico come quello di cui trattasi, ed era di

esclusiva competenza del tecnico perfusionista, come confermato da tutti i consulenti tecnici con richiamo al D.M. 316/98;

- la tesi difensiva, basata su un supposto malfunzionamento delle apparecchiature, è stata riconosciuta meramente “congetturale” e infondata in sede penale (sia in primo grado, sia in appello), mentre l’ipotesi accusatoria era “sostenuta da più professionisti che la indicano quale unica <ragionevolmente certa> e che appare di una logica stringente”;

- inoltre, aver lamentato un (insussistente) malfunzionamento del macchinario, durante l’intervento chirurgico, comportò la sostituzione del macchinario stesso, anziché l’adozione di altre operazioni molto più rapide (indicate in particolare nella consulenza Fineschi/Ranucci) che avrebbero comportato il ripristino della C.E.C. nell’arco di 3/5 minuti anziché di 10 minuti circa.

2. Ciò posto, riferisce, ancora, il Pubblico Ministero di aver ritualmente invitato l’odierna convenuta, quale unica presunta responsabile, a presentare deduzioni difensive ai sensi dell’art. 67 del codice della giustizia contabile.

Dopo alcuni contatti con la Procura, l’interessata rinunciava, infine, ad essere sentita personalmente e non faceva pervenire deduzioni nel termine assegnato.

La Procura Regionale ha quindi emesso l’atto di citazione in epigrafe, con introduzione del presente giudizio.

3. La convenuta si è costituita con memoria del 22 dicembre 2020, eccependo in sintesi che:

- della lettera del 23 gennaio 2015 (inviata a un indirizzo non corretto) ella non ha avuto alcuna conoscenza, come risulta dall’avvenuta restituzione

della raccomandata alla ASL per “irreperibilità” della destinataria;

- anche la nota del 27 agosto 2019 non raggiungeva lo scopo, avendo

avuto esito negativo il relativo recapito;

- solo la lettera del 29 agosto 2019 risultava restituita per compiuta

giacenza (perfezionatasi il 12 settembre 2019);

- è quindi decorsa la prescrizione quinquennale, decorrente dal

momento dei pagamenti (disposti dalla ASL rispettivamente il 20 febbraio

2013 e il 5 novembre 2014);

- nel merito, la Procura non ha assolto l’onere probatorio, non

potendosi ritenere sufficiente la produzione delle sentenze penali e delle

relazioni tecniche ivi utilizzate.

La convenuta ha quindi concluso, in rito, per la declaratoria di

prescrizione e, nel merito, per la carenza di prova circa la colpa grave; in via

gradata, per la declaratoria di prescrizione con riguardo al primo pagamento.

4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2021 sono comparsi il

Procuratore Regionale Antonio Giuseppone e l’Avv. Barbara Rapino, come

da verbale d’udienza.

Il Procuratore ha osservato che l’atto originario di messa in mora del

2013, promanante dall’amministrazione, dovrebbe avere valenza interruttiva

decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale. In ogni caso, ha

precisato che l’atto interruttivo del 2019 ricade entro il quinquennio

prescrizionale decorrente dalla transazione del novembre 2014. Per il resto, si

è riportato agli atti.

Anche il difensore si è riportato alla memoria di costituzione,

insistendo su tutte le eccezioni.

Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.

DIRITTO

I. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta, neppure parzialmente.

Pur essendo corrette (ed incontestate) le doglianze della convenuta relative alla mancata ricezione degli atti di messa in mora del 2015, esse risultano irrilevanti, in quanto il verificarsi del fatto dannoso deve essere individuato, unitariamente, nell'atto di transazione di novembre 2014 e nei conseguenti pagamenti.

La provvisoria penale, infatti, costituisce un semplice acconto sull'importo del futuro risarcimento, da determinare in via definitiva, a saldo, in separata sede. La giurisprudenza di legittimità, consolidata, afferma in proposito che *“il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento”* (ex multis, v. Cass. Pen., sent. 43886 del 26 aprile 2019).

Ne discende che il pagamento, da parte dell'amministrazione, della provvisoria, pur integrando un danno con caratteristiche di concretezza e attualità, difetta del requisito di stabilità e certezza fintanto che l'ammontare del risarcimento non sia definitivamente liquidato a saldo, nell'*an* e nel *quantum* effettivo.

Nel caso di specie, solo con la sentenza penale d'appello (che ha confermato le statuizioni civili) e con la conseguente transazione (che ha definito bonariamente il *quantum*) il danno a carico dell'amministrazione è stato effettivamente accertato e liquidato a saldo, legittimando da quel momento l'azione di responsabilità nei confronti della dipendente che lo aveva cagionato.

Ciò posto, essendo incontestato che l'atto di messa in mora del 2019 è intervenuto entro il quinquennio dalla determinazione e dal pagamento della somma oggetto di transazione, la prescrizione non è decorsa.

II. Nel merito, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Palesi sono il rapporto di servizio, il danno patito dalla ASL di appartenenza e il nesso di causalità rispetto alla condotta imperita contestata alla convenuta.

Nessun dubbio può sorgere sulla responsabilità colposa della convenuta medesima, ritenendo questa Corte (nell'esercizio del proprio autonomo, prudente apprezzamento) di poter integralmente far proprie, in quanto supportate da convergenti e persuasive relazioni tecniche, le condivisibili e motivate conclusioni cui sono giunti i giudici penali, efficacemente richiamate nell'atto di citazione e corroborate dalla documentazione di causa.

Né la convenuta ha svolto, in questa sede, particolari difese nel merito, limitandosi ad eccepire genericamente il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Procura.

È condivisibile anche la valutazione di "gravità" della colpa, come argomentata dal Pubblico Ministero, sulla base del concorso di due

parametri: da un lato, la banalità dell'impegno richiesto, consistente nel monitoraggio del livello di liquido nell'apposito recipiente; dall'altro lato, il bene protetto da questa attività di sorveglianza, vale a dire la vita stessa del paziente durante l'intervento con circolazione extra corporea. La posta in gioco, in buona sostanza, richiedeva alla perfusionista un livello di attenzione adeguato alla situazione e parametrato alla diligenza minima professionale, senza che potessero ammettersi distrazioni di sorta, salvo causa di forza maggiore o altre serie ragioni che l'interessata non ha neppure dedotto.

III. In ordine alla liquidazione dell'importo di condanna, questa Corte ritiene di fare uso ampio del potere di riduzione dell'addebito, sulla base delle seguenti circostanze:

- l'età dell'interessata, all'epoca dei fatti;
- la presenza, nell'equipe operatoria, di medici che avrebbero comunque potuto supportare la perfusionista e indirizzarla in manovre più efficienti per affrontare l'emergenza (come descritto nella consulenza Fineschi/Ranucci);
- la sproporzione tra il danno in contestazione e il trattamento economico della convenuta (o, più in generale, tra i rischi connessi all'espletamento del servizio e il reddito da lavoro dipendente);
- l'assenza di copertura assicurativa a favore della ASL di appartenenza, per quanto può desumersi dal fascicolo processuale;
- la collocazione temporale dell'incidente in data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge "Gelli-Bianco");
- motivi di equità.

Appare quindi congruo, a giudizio di questa Corte, liquidare il danno

risarcibile nella misura di 250.000 euro, da intendersi già rivalutati alla data di deposito della presente sentenza.

Spettano gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

IV. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, in favore dello Stato, con separata nota a cura della Segreteria.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando

CONDANNA

la signora ~~Associa Albonico~~ al pagamento, in favore della ASL 2 di Lanciano – Vasto – Chieti, della somma complessiva di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre interessi legali fino al saldo.

Le spese del giudizio, liquidate con separata nota a cura della Segreteria, gravano sulla convenuta soccombente.

Così deciso in L'Aquila, il 12 gennaio 2021.

Il giudice estensore

Il Presidente

Gerardo de Marco

Mario Nispi Landi

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 4/05/2021

Il Coordinatore della Segreteria

Dott.ssa Antonella Lanzi

* * *

Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 20221/R

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art.

31, comma 5, con nota in calce alla suesesa sentenza di condanna

	Fogli	importo
Originale atto di citazione	6	96,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
N. 1 copia atti predetti in uno ad uso notifica	7	112,00
Diritti di cancelleria (copia ed autentica)		19,38
Spese di notifica	///	///
Originale sentenza di condanna	3	48,00
TOTALE		291,38

(Diconsi euro duecentonovantuno/38) posti a carico della soccombente:

~~ANNA ABBONIZIO.~~

Il Coordinatore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)